



FATA
ASSICURAZIONI



POLIZZA ABBINATA INCENDIO E FURTO



CONDIZIONI DI POLIZZA

Mod. 12/525 – Ed. 11/05



FATA ASSICURAZIONI DAMNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato). Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Telefono 06.47651 - Telefax 06.4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09052321008.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2489 del 19/12/2006,
all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione.

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	5
Assicurato	pag.	5
Assicurazione	pag.	5
Contraente	pag.	5
FATA	pag.	5
Franchigia	pag.	5
Indennizzo	pag.	5
Massimo Indennizzo	pag.	5
Polizza	pag.	5
Premio	pag.	5
Rischio	pag.	5
Scoperto	pag.	5
Sinistro	pag.	5
DENOMINAZIONI CONVENZIONALI	pag.	6
Apparecchiature elettroniche	pag.	6
Attrezzature	pag.	6
Contenitore antincendio	pag.	6
Esplosione	pag.	6
Fabbricato	pag.	6
Furto	pag.	7
Incendio	pag.	7
Incombustibilità	pag.	7
Inflammabili	pag.	7
Macchinario	pag.	7
Macchine mordenti	pag.	7
Merci	pag.	7
Merci speciali	pag.	7
Muro pieno	pag.	8
Rapina	pag.	8
Rischio separato	pag.	8
Scoppio	pag.	8
Solaio	pag.	8
Sostanze pericolose	pag.	8
Tetto	pag.	8
Vetro antisfondamento	pag.	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	9
Art. 1	- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 9
Art. 2	- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 9
Art. 3	- Modifiche dell'assicurazione	pag. 9
Art. 4	- Aggravamento del rischio	pag. 9
Art. 5	- Diminuzione del rischio	pag. 9
Art. 6	- Recesso in caso di sinistro	pag. 9
Art. 7	- Proroga dell'assicurazione	pag. 9
Art. 8	- Oneri fiscali	pag. 10
Art. 9	- Forma delle comunicazioni	pag. 10
Art. 10	- Rinvio alle norme di legge	pag. 10

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO		pag.	11
Art. 11	- Oggetto dell'assicurazione	pag.	11
Art. 12	- Esclusioni	pag.	11
Art. 13	- Cose assicurabili a condizioni speciali	pag.	12
Art. 14	- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	pag.	13
Art. 15	- Ispezione delle cose assicurate	pag.	13
Art. 16	- Obblighi in caso di sinistro	pag.	13
Art. 17	- Esagerazione dolosa del danno	pag.	14
Art. 18	- Procedura per la valutazione del danno	pag.	14
Art. 19	- Mandato dei periti	pag.	14
Art. 20	- Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	pag.	15
Art. 21	- Assicurazione parziale	pag.	16
Art. 22	- Assicurazione presso diversi assicuratori	pag.	16
Art. 23	- Limite massimo dell'indennizzo	pag.	16
Art. 24	- Pagamento dell'indennizzo	pag.	16
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO		pag.	17
Art. 25	- Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi	pag.	17
Art. 26	- Trasloco delle cose assicurate	pag.	17
Art. 27	- Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro	pag.	17
Art. 28	- Titoli di credito (Rischio furto)	pag.	17
Art. 29	- Recupero delle cose rubate	pag.	17
CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO		pag.	19
C39	- Operazioni di carico e scarico	pag.	19
C41	- Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata	pag.	19
C43	- Fabbricati in comproprietà o in condominio	pag.	19
C44	- Contenuto degli apparecchi somministratori di calore	pag.	19
AMPLIAMENTI DELLA GARANZIA INCENDIO		pag.	20
I04	- Fumo	pag.	20
I05	- Fenomeni atmosferici	pag.	20
I07	- Gelo	pag.	21
A01	- Fenomeno elettrico ed elettronico	pag.	21
A03	- Acqua condotta	pag.	21
A04	- Intasamento gronde e pluviali	pag.	21
A09	- Merci in refrigerazione (banchi e armadi frigoriferi)	pag.	21
A10	- Dispersione liquidi	pag.	22
A13	- Urto veicoli stradali	pag.	22
A14	- Onda sonora	pag.	22
A15	- Caduta satelliti	pag.	22
P01	- Spese di ricerca e ripristino	pag.	22
P03	- Danni d'interruzione di esercizio	pag.	23
P05	- Spese di demolizione e sgombero	pag.	23
P06	- Onorari periti	pag.	23
C01	- Ricorso terzi	pag.	23
C02	- Rischio locativo	pag.	24
C03	- Ricorso dei locatari	pag.	24
C04	- Cose assicurate a condizioni speciali	pag.	24

C05	- Deroga alla proporzionale	pag.	24
C09	- Assicurazione del costo di riparazione o di ripristino (fabbricati)	pag.	25
C10	- Anticipo indennizzi	pag.	25
C16	- Atti dolosi	pag.	25
C19	- Indennizzo separato	pag.	26
C23	- Merci presso terzi	pag.	26
C26	- Parificazione danni	pag.	26
C31	- Rinuncia alla rivalsa	pag.	27
C36	- Enti all'aperto	pag.	27

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO E RAPINA **pag. 28**

A	- Mezzi di chiusura A	pag.	28
B	- Mezzi di chiusura B	pag.	28
C	- Primo Rischio Assoluto	pag.	28
D	- Primo Rischio Relativo	pag.	29
E	- Guasti cagionati dai ladri	pag.	29
F	- Tacita proroga	pag.	29
H	- Sorveglianza armata interna	pag.	29
K	- Garanzie accessorie per negozi e magazzini e laboratori artigiani	pag.	29
L	- Garanzie accessorie per laboratori non artigiani e stabilimenti	pag.	30
M	- Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato	pag.	30
O	- Laboratori artigiani	pag.	30
P	- Garanzia accessoria "portavalori"	pag.	30
Q	- Garanzia rapina compresa nei tassi furto	pag.	31
R	- Garanzia rapina anche se iniziata all'esterno dei locali	pag.	31
S	- Garanzia rapina non compresa nei tassi furto e prestata con partita separata	pag.	31
F01	- Presenza di aperture non protette con mezzi di chiusura conformi alle condizioni particolari A o B	pag.	32
F02	- Linea di gronda	pag.	32

LIMITI DI INDENNIZZO FURTO **pag. 33**

T	- Franchigia assoluta con un massimo di partita	pag.	33
U	- Scoperto a carico dell'Assicurato	pag.	33
V	- Scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile	pag.	33
Z	- Franchigia assoluta con un massimo di partita	pag.	33
W	- Coesistenza di scoperti	pag.	33
	- Tabella limiti di indennizzo	pag.	34

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FATA

L'impresa assicuratrice.

FRANCHIGIA

L'importo fisso che resta a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di questo ultimo.

INDENNIZZO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

MASSIMO INDENNIZZO

La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a FATA.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricerca dati;
- Elaboratori di processo o di automazione di processo industriali non al servizio di singole macchine;
- Personal computer e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

ATTREZZATURE

Mobiliario, arredamento, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzatura di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti ai Pubblici Registri; impianti di condizionamento; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.

CONTENITORE ANTINCENDIO

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Si conviene la seguente classificazione:

Fabbricato di PRIMA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Fabbricato di SECONDA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; solai e armature del tetto comunque costruiti.

Fabbricato di TERZA CLASSE:

ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

Fabbricato di QUARTA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificati "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C.;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V.

MACCHINARIO

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti ai Pubblici Registri; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobili ed arredamento industriale, quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d'industrie non costituenti rischio separato rispetto all'industria.

MACCHINE MORDENTI

Quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 HP.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed esclusi sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastiche espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MURO PIENO

Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo o laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali, o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm.

Sono ammessi: i pannelli in vetro-cemento-armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Avvertenza: nei mulini da cereali sono ammesse, nei muri pieni dividenti i locali di lavorazione dai sili, comunicazioni ai piani di carico e scarico dei sili.

RAPINA

La sottrazione di cosa altrui mediante minaccia o violenza alla persona.

RISCHIO SEPARATO

È il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 mt. Nei soli "rischi agricoli" è ammessa inoltre la separazione tramite "porta morta".

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

SOSTANZE PERICOLOSE

Merci o sostanze esplodenti considerate dall'art. 83 R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencate nel relativo allegato A, nonché le sostanze che anche a piccole dosi: **a)** a condizione ambiente, o a contatto con l'acqua, spontaneamente si infiammano o danno luogo a esplosione; **b)** per azione meccanica o termica esplodono.

TETTO

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. E' generalmente di due tipi: il primo tipo è costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., il secondo tipo è costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, FATA o il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile, possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso intimato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A – Rischio Incendio

FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

FATA indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanto previsto all' **Art. 23** – Limite massimo dell'indennizzo -.

B – Rischio Furto

FATA si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, FATA è obbligato soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera **a)**.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 12 ESCLUSIONI

A – Rischio Incendio

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

A – Rischio Furto

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3,) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 13 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono comprese nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti **b)**, **d)**, **e)**, qualora assicurati ai sensi del presente articolo, FATA risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto da FATA soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 15 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace:
 - per evitare o diminuire il danno, in caso di incendio o altri danni alle cose assicurate;
 - per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, in caso di furto;
- b) darne avviso a FATA o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- c) fare denuncia del danno all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando l'Impresa Assicuratrice, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- d) fornire a FATA, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia di cui al punto **c)**;
- e) denunciare inoltre tempestivamente, anche al debitore, la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell' art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti **a)** ed **e)** sono a carico di FATA, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che FATA provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- f) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose rubate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione di FATA e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che FATA ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- h) presentare, a richiesta di FATA, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

ART. 17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate e/o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questo incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle parti, a mezzo arbitrato irritale fra due periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 19 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' **Art. 16** – Obblighi in caso di sinistro -;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate), determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all' **Art. 20** – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali .

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti **3)** e **4)** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata - in ogni caso - qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 20 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

A – Rischio Incendio

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III Mercì - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati** applicando il deprezzamento di cui al punto **I** alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- **per macchinari, attrezzature, arredamento e mercì** (punti **II** e **III**) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

B – Rischio Furto

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

In tutti i casi si dovrà tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.

ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, FATA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, FATA è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dell' art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo FATA potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' **Art. 12** – Esclusioni - lettera **c**) (Rischio Incendio) e lettera **b**) (Rischio Furto).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART. 25 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

ART. 26 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a FATA almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui FATA ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell' **Art. 4** – Aggravamento del rischio - se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

ART. 27 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo - Condizione Particolare D -, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di FATA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell' **Art. 6** – Recesso in caso di sinistro -.

ART. 28 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) FATA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire a FATA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 29 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso a FATA appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di FATA, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a FATA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece FATA ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da FATA per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, FATA è obbligato soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a FATA le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di FATA di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO SEMPRE OPERANTI

C39 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Le cose assicurate sottotetto si intendono garantite anche all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

C41 CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RAPPORTO ALL'ATTIVITA' ESERCITATA

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l'esistenza in ogni rischio separato, di 1 Kg. di "sostanze pericolose"; di 50 Kg. di "infiammabili" ad uso esclusivo di manutenzione, nonché di infiammabili ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o trovantisi in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; di Kg. 50 di "merci speciali".

C43 FABBRICATI IN COMPROPRIETA' O IN CONDOMINIO

L'assicurazione della porzione di fabbricato indicato in polizza comprende anche la quota ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

C44 CONTENUTO DEGLI APPARECCHI SOMMINISTRATORI DI CALORE

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; FATA non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

AMPLIAMENTI DELLA GARANZIA INCENDIO

Validi ed operanti previo richiamo nel modello di polizza sottoscritto dal Contraente, pagamento del relativo premio e con i limiti in appresso indicati.

I04 FUMO

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose medesime, sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

I05 FENOMENI ATMOSFERICI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

FATA non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, coperture e pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto (ad eccezione di eternit ecologico), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

I07 GELO

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Sono escluse le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

A01 FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

FATA, a parziale deroga dall' **Art. 12** – Esclusioni - (Rischio Incendio) lettera g), risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza e difetti di fabbricazione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia complementare che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:

- € 52 per somme assicurate fino a € 2.600;
- € 155 per somme assicurate fino a € 5.200;
- € 250 per somme assicurate superiori a € 5.200.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall' **Art. 21** - Assicurazione parziale -.

A03 ACQUA CONDOTTA

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

FATA non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

A04 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve.

A09 MERCI IN REFRIGERAZIONE (BANCHI E ARMADI FRIGORIFERI)

FATA indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, conservate in banchi e armadi frigoriferi, assicurate alla specifica partita, a causa di:

- 1) Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) Fuoriuscita di liquido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione con la presente polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza; nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Qualora il danno sia causato da un evento di cui al precedente punto **b)**, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo con il minimo di € 210.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni causati da mancata o anormale distribuzione di energia elettrica da parte dell'ente distributore.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti **a)** e **b)** di cui sopra sono causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, o verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

A10 DISPERSIONE DI LIQUIDI

FATA indennizza i danni di dispersione del liquido contenuto in contenitori causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori. FATA non risponde:

- a) dei danni di stillicidio, di quelli dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rotture e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, FATA pagherà l' 80% dell'indennizzo, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano, pena decadenza del diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

A13 URTO VEICOLI STRADALI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via possono cagionare alle cose garantite anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

A14 ONDA SONICA

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

A15 CADUTA SATELLITI

FATA indennizza i danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

P01 SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO

FATA, in caso di danno riconducibile alla garanzia accessoria "Acqua Condotta", indennizza, con i limiti indicati in polizza, anche le spese per:

- a) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

P03 DANNI D'INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, in caso di sinistro l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, di una percentuale pari al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza.

P05 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

FATA rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, ad integrazione di quanto previsto dall' **Art. 11** – Oggetto dell'assicurazione -. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 10% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell' **Art. 21** - Assicurazione Parziale -.

P06 ONORARI PERITI

FATA rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli oneri di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo e con il massimo indicato in polizza.

C01 RICORSO TERZI

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

C02 RISCHIO LOCATIVO

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio, i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito dalla presente polizza, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, troverà applicazione il disposto dell' **Art. 21** - Assicurazione parziale -.

C03 RICORSO DEI LOCATARI

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure dei locali), risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio e nel limite del massimale assicurato a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

C04 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

Fermo quanto stabilito dall' **Art. 13** – Cose assicurabili a condizione speciale -, FATA risponde, nei limiti della somma assicurata alla specifica partita del costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti o danneggiati, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all' **Art. 21** – Assicurazione parziale -.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

C05 DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell' **Art. 21** – Assicurazione parziale -, si conviene tra le Parti, che in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima.

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dall' **Art. 21** – Assicurazione parziale - rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso, che per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

C09 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RIPARAZIONE O DI RIPRISTINO (FABBRICATI)

Premesso che con la dizione valore a nuovo si intende convenzionalmente il costo di ricostruzione dei fabbricati secondo i criteri di cui all' **Art. 20 - I** - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -, le Parti convengono e stipulano che in caso di sinistro l'ammontare del danno deve essere determinato con le regole tutte delle suddette condizioni di assicurazione, senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento, ma per ogni singolo fabbricato, col massimo del valore del fabbricato stesso al momento del sinistro, secondo stima di cui al ripetuto **Art. 20 - I** - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -.

Agli effetti dell' **Art. 21** – Assicurazione parziale - il valore di ogni singola partita per la quale vale l'assicurazione del costo di riparazione di ripristino è quello "a nuovo" definito nella premessa.

C10 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 103.300.

L'obbligazione di FATA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 516.500, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al costo di riparazione o di ripristino, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

C16 ATTI DOLOSI

FATA indennizza, con i limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l' **Art. 12** – Esclusioni -, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;

- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, FATA indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

C19 INDENNIZZO SEPARATO

Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'**Art. 24** – Pagamento dell'indennizzo -, verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

C23 MERCI PRESSO TERZI

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate nell'ambito dello stabilimento merci anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico nonché per non oltre il 10% del valore assicurato alla relativa partita, presso ubicazione diversa da quella dichiarata.

C26 PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la polizza, purché non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall' **Art. 23** – Limite massimo dell'indennizzo -.

C31 RINUNCIA ALLA RIVALSA

FATA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle Società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- clienti dell'Assicurato e i familiari;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

C36 ENTI ALL'APERTO

La garanzia si intende estesa agli enti posti all'aperto e/o su automezzi durante le operazioni di carico e scarico, sempreché nell'ambito del recinto dello stabilimento e ferme le esclusioni di cui alla garanzia "Fenomeni atmosferici".

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO E RAPINA

Validi ed operanti previo richiamo nel modello di polizza sottoscritto dal Contraente.

A MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (DESCRIZIONE GENERICA)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

B MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (DESCRIZIONE GENERICA)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisdondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

C PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione di cui alla partita specificata in polizza è prestata a "primo rischio assoluto", senza applicare la regola proporzionale di cui all' **Art. 21** – Assicurazione parziale -.

D PRIMO RISCHIO RELATIVO

L'assicurazione di cui alla partita specificata in polizza, è prestata a "primo rischio relativo", senza applicazione della regola proporzionale di cui all' **Art. 21** – Assicurazione parziale -, purché il valore complessivo delle cose assicurate non superi la somma assicurata del numero di volte indicato in polizza; altrimenti, fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'importo ottenuto dividendo il valore complessivo delle cose assicurate per il numero di volte indicato in polizza.

Agli effetti dell' **Art. 27** – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro -, in caso di sinistro il rapporto fra la somma assicurata e valore complessivo si intenderà sostituito da quello risultante dai suddetti importi, diminuiti entrambi dell'ammontare del danno.

E GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'assicurazione di cui alla partita specificata in polizza vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compresi camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all' **Art. 21** – Assicurazione parziale - e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

F TACITA PROROGA (DEROGA AL PATTO DI)

A deroga dell' **Art. 7** – Proroga dell'assicurazione -, il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

G SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto, che dalle ore 21 alle ore 7 i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco (o guardiani muniti di arma da fuoco) che svolge (o che svolgono) servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi, con punzonatura, almeno ogni ora, di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una sorveglianza efficace.

K GARANZIE ACCESSORIE PER NEGOZI, MAGAZZINI E LABORATORI ARTIGIANI

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 520 senza applicare la "regola proporzionale" di cui all' **Art. 21** – Assicurazione parziale - e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

L GARANZIE ACCESSORIE PER LABORATORI NON ARTIGIANI E STABILIMENTI

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata e avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi tra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 520, senza applicare la "regola proporzionale" di cui all' **Art. 21** – Assicurazione parziale - e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

M VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, FATA corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' **Art. 22** – Assicurazione presso diversi assicuratori -, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

O LABORATORI ARTIGIANI

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla dichiarazione del Contraente che afferma di essere iscritto alla Camera di Commercio quale ditta artigiana. Pertanto si conviene che, qualora in qualsiasi momento venga a cessare tale qualità, lo stesso si impegna a darne comunicazione a FATA ed a pagare l'aumento del premio prescritto dalla Tariffa.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile.

P GARANZIA ACCESSORIA "PORTAVALORI"

(per le assicurazioni nella forma a "primo rischio assoluto")

Limitatamente a denaro, carte valori e titolo di credito in genere, fermo il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di 1.550, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' **Art. 22** – Assicurazione presso diversi assicuratori -, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Q GARANZIA COMPRESA NEI TASSI FURTO

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.

R GARANZIA RAPINA, ANCHE SE INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

S GARANZIA RAPINA NON COMPRESA NEI TASSI FURTO E PRESTATI CON PARTITA SEPARATA

L'assicurazione di cui alla partita specificata in polizza copre il solo rischio della rapina iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

F01 PRESENZA DI APERTURE NON PROTETTE CON MEZZI DI CHIUSURA CONFORMI ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI A O B

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato alla Condizione Particolare **A** o **B**, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, FATA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' **Art. 22** – Assicurazione presso diversi assicuratori - , senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

F02 LINEA DI GRONDA

Ferma l'operatività delle Condizioni Particolari **A** o **B**, relativamente a negozi di gioiellieri, orefici, orologiai, Banchi di metalli preziosi, Monti di Credito su Pegno (pegni non preziosi) non gestiti da Istituti di Credito e per i rischi commerciali in genere, è inoltre stabilito che, quando i locali facciano parte di fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto debba trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore, il tetto debba essere di cemento armato totalmente fisso; altrimenti in caso di sinistro FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo del 10%, della somma assicurata alle singole partite.

LIMITI DI INDENNIZZO FURTO

Validi ed operanti previo richiamo nel modello di polizza sottoscritto dal Contraente.

T FRANCHIGIA ASSOLUTA CON UN MASSIMO DI PARTITA

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 5% sulla somma assicurata a Valore Intero e del 10%, sulla somma assicurata a Primo Rischio Relativo od a Primo Rischio Assoluto per ciascuna partita, in entrambi i casi con il massimo di € 2.600, per ciascuna partita, importo che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell' **Art. 22** – Assicurazione presso diversi assicuratori -, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

U SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell' **Art. 22** – Assicurazione presso diversi assicuratori -, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

V SCOPERTO PERCENTUALE CON IMPORTO MINIMO NON INDENNIZZABILE

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% col minimo del 10% della somma assicurata per ciascuna partita, restando tale scoperto e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farli assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' **Art. 22** – Assicurazione presso diversi assicuratori -, senza tener conto dello scoperto con il relativo minimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Z FRANCHIGIA ASSOLUTA CON UN MASSIMO PER PARTITA

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% delle somme assicurate alle partite specificate in polizza che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell' **Art. 22** – Assicurazione presso diversi assicuratori -, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

W COESISTENZA DI SCOPERTI

Nel caso in cui siano operanti più scoperti sullo stesso danno, si conviene che la percentuale di scopertura a carico dell'Assicurato non potrà superare il:

- a)** 30% se coesistono due scoperti
- b)** 35% se coesistono più di due scoperti.

Se è prevista anche una franchigia, ferma la percentuale dello scoperto di cui sopra, tale franchigia verrà considerata come minimo assoluto; se sono previste più franchigie, il minimo assoluto sarà pari alla franchigia più elevata.

LIMITI DI INDENNIZZO DEGLI AMPLIAMENTI DELLA GARANZIA BASE

Le garanzie operanti di cui al presente modello sono prestate con i limiti sotto indicati

COD.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOP.	MAX INDENN. S.A. %	MAX INDENN. SIN. €	MAX INDENN. ANNO €	MAX INDENN. DANNO %
I04	Fumo	€ 103					
I05	Fenomeni atmosferici	€ 260		80			
I07	Gelo	€ 155					
A03	Acqua condotta	€ 155				€ 25.820	
A04	Intasamenti pluviali	€ 155				€ 25.820	
A13	Urto veicoli stradali	€ 103					
A14	Onda sonora	€ 103					
A15	Caduta satelliti	€ 103					
P01	Spese ricerca ripristino	€ 155				€ 5.165	
P03	Danni d'interruzione d'esercizio						15
P06	Onorari periti				€ 5.165		2
C16	Atti dolosi	€ 1.550	10	70			